



Fino al 31/1/2019



Dal 1/2/2019

STATUTO CLUB DIRIGENTI TECNICI

**Aggiornamento approvato il 5 marzo 2024 dal Consiglio Direttivo CDT.
(da sottoporre a delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci appositamente convocata)**

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Articolo 1

E' costituita in Torino una libera Associazione privata, apartitica, senza scopo di lucro, denominata "Club Dirigenti Tecnici". L'Associazione è indicata nel seguito con l'acronimo CDT.

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Torino e ha durata fino al 31/12/2076

Articolo 3

L'Associazione si propone di:

- a) promuovere la conoscenza e la collaborazione fra i Soci nella loro attività professionale;
- b) promuovere una migliore comprensione del ruolo dei "Tecnici" nella gestione aziendale;
- c) costituire un centro per lo scambio di idee ed esperienze;
- d) organizzare iniziative culturali e professionali miranti ad un dibattito di opinioni, ad incontri e proposte sui problemi dei dirigenti tecnici;
- e) sviluppare iniziative comuni, di promozione, di cooperazione, di sensibilizzazione per migliorare il grado di professionalità dei dirigenti tecnici, per l'acquisizione e la diffusione di nuove conoscenze;
- f) raccogliere informazioni, dati, compiere rilevazioni;
- g) realizzare i contatti con Associazioni italiane e straniere che perseguono finalità analoghe;
- h) condurre studi e promuovere seminari e corsi su nuove tecniche, per favorire l'aggiornamento dei dirigenti tecnici.

Articolo 4

I Soci possono essere:

- a) fondatori: coloro che sono indicati come tali nell'atto costitutivo;
- b) ordinari: le persone fisiche, Società, enti, benemeriti nel campo della dirigenza tecnica o interessati al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.
- c) onorari: scelti dal Consiglio Direttivo fra persone di particolare spicco in campo scientifico, tecnico, manageriale.
- d) emeriti: Soci anziani che negli anni hanno contribuito fattivamente allo sviluppo fornendo una importante collaborazione all'attività del Club

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.

REQUISITI PER DIVENTARE SOCI

Articolo 5

Possono essere Soci dell'Associazione:

- a) i dirigenti tecnici di imprese industriali, commerciali e di servizi, o coloro che svolgono ruolo di responsabilità nel settore tecnico delle aziende;
- b) consulenti, docenti, esperti nelle discipline tecniche;
- c) imprese industriali, commerciali, di servizi, enti, istituti ed Associazioni interessate al perseguimento degli scopi dell'Associazione;
- d) giovani laureati o di particolare talento nel settore tecnico-scientifico

ACQUISIZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

Articolo 6

Coloro che, avendone i requisiti, desiderano entrare a far parte dell'Associazione, devono presentare domanda compilando il modulo fornito dall'Associazione stessa e firmato da un Socio come garante oppure on-line tramite il sito Web del CDT indicando il Socio presentatore che funge da garante. Le domande saranno esaminate dal Consiglio Direttivo e si intenderanno accolte con il voto favorevole dell'unanimità dei componenti il Consiglio. Per l'unanimità vale il principio del silenzio-assenso. La qualità di Socio, con i relativi diritti e doveri, si acquisisce dal momento in cui, dopo la comunicazione dell'accettazione, il candidato avrà versato la quota associativa annuale. Detta quota è intrasmissibile e non dà diritto a rivalutazioni o rendimenti di sorta.

La quota associativa ha validità annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; I Soci che si iscrivono per la prima volta a partire dal 1° settembre, avranno copertura associativa per tutto l'anno successivo.

I Soci sono tenuti al rinnovo associativo, alla quota deliberata di anno in anno, entro il 31 marzo.

Il Socio che decidesse di non rinnovare la propria iscrizione al club è tenuto a darne comunicazione scritta via mail alla Segreteria entro il 31 dicembre.

Articolo 7

La qualità di Socio si perde per causa di forza maggiore, dimissioni, sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti dallo statuto per diventare Socio, esclusione. Le dimissioni non liberano dalle quote annuali già scadute o dai contributi speciali stabiliti dal Consiglio e già accettati dal Socio dimissionario.

Qualora il Socio perda i requisiti richiesti, il Consiglio Direttivo, d'ufficio o su richiesta di almeno due Soci, dopo aver assunto le opportune informazioni, può dichiarare risolto il rapporto associativo.

PATRIMONIO

Articolo 8

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative;
- b) da eventuali conferimenti da enti sostenitori;
- c) da ogni altro diritto materiale o immateriale spettante all'Associazione.

ORGANI

Articolo 9

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) i Comitati (Team di Lavoro)
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti

ASSEMBLEA

Articolo 10

L'Assemblea ordinaria dei Soci è competente a:

- valutare l'operato del Consiglio Direttivo in merito all'attività associativa;
- approvare il bilancio annuale;
- stabilire la quota associativa annuale;
- eleggere il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
- deliberare su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria le delibere relative a modifiche dello Statuto e allo scioglimento dell'Associazione.

Hanno diritto al voto i Soci in regola con il pagamento della quota annuale. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di giugno, per l'approvazione del bilancio, nonché ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno o dietro richiesta di un decimo dei Soci.

Essa viene convocata per iscritto con un preavviso di almeno dieci giorni e con l'indicazione dell'O.D.G.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sia presente almeno la metà dei Soci in prima convocazione e qualunque sia il numero dei Soci presenti in seconda convocazione. Delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci più uno e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto a un voto. Il Socio impossibilitato ad intervenire può farsi rappresentare, con delega scritta, da un altro Socio. Le deleghe sono conteggiate ai fini delle presenze. L'assemblea è presieduta dal Presidente, o, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO E ORGANISMI COLLEGATI

Articolo 11

I Consiglieri, nel momento in cui assumono la carica, devono preferibilmente prestare servizio presso imprese iscritte all'Unione Industriali Torino, fatte salve le imprese e gli Enti statutariamente non associabili, nonché i Soci in quiescenza. I Consiglieri non possono prestare servizio presso Aziende iscritte ad associazioni datoriali alternative al sistema

Confindustria; è consentito, invece, se l'Azienda del Consigliere avesse una doppia iscrizione e cioè Unione Industriali Torino e Associazione datoriale alternativa al sistema Confindustria.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette Soci ad un massimo di quindici Soci eletti dall'Assemblea.

Il mandato dei consiglieri ha la durata di due anni ed è rinnovabile dall'Assemblea. Il Consiglio elegge nel suo interno il Presidente, i 2 Vice Presidenti, il Tesoriere e nomina il Segretario e i Coordinatori dei Comitati.

Il Presidente può essere eletto per tre mandati consecutivi al termine dei quali non è previsto il rinnovo del mandato. Il Presidente ha facoltà di nominare, motivandone la scelta, due Consiglieri Onorari il cui mandato termina alla scadenza del biennio del Consiglio in carica.

Il Past President del precedente mandato è membro aggiuntivo di diritto del Consiglio Direttivo con voto solo consultivo per il biennio in corso.

I precedenti Past President partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Possono inoltre partecipare, senza diritto di voto, i Soci che siano stati invitati dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri necessari per amministrare l'Associazione, eccetto per gli atti di alienazione o di disposizione del patrimonio, che rimangono di competenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, il Consiglio:

- delibera l'ammissione di nuovi Soci;
- predispone annualmente il bilancio consuntivo e preventivo accompagnato dalla relazione da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- redige la relazione annuale, da portare in Assemblea, sull'attività svolta e quella in programma.

Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di un terzo dei Consiglieri. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono prese a maggioranza dei partecipanti sia fisicamente presenti sia collegati telematicamente.

Articolo 12

Nell'ambito del CDT sono istituiti Comitati (Team di Lavoro) per realizzare le finalità indicate nell'Art. 3 del presente Statuto. I Comitati operano in stretta collaborazione con il Consiglio Direttivo e lo tengono regolarmente informato sull'avanzamento dei lavori e sui risultati raggiunti nelle loro attività.

Ogni Comitato è formato da un Coordinatore scelto fra i consiglieri e nominato dal Consiglio.

Il Coordinatore nomina i membri necessari per le specifiche esigenze del Comitato scegliendoli fra i Soci con conoscenze tecniche specifiche o particolari competenze.

Sono istituzionali i seguenti Comitati:

- **INFORMATICO**
- **PMI**
- **SVILUPPO ASSOCIATIVO**
- **TECNICO-SCIENTIFICO**

Nell'ambito degli obiettivi del CDT il Consiglio Direttivo può ridurre o incrementare il numero dei Comitati allo scopo di assistere il Presidente in carica nello sviluppo delle strategie del Club e nella definizione di iniziative di particolare rappresentatività.

Nulla osta che Consiglieri o Soci con conoscenze trasversali particolari possano occupare più ruoli nei diversi Comitati.

PRESIDENTE

Articolo 13

Il Presidente, nel momento in cui assume la carica, deve prestare servizio presso imprese iscritte o associate all'Unione Industriali Torino.

Il Presidente, o in sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente, rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che di fronte a terzi e in giudizio. Egli è responsabile delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio.

TESORIERE

Articolo 14

Il Tesoriere dovrà svolgere tutti i compiti amministrativo-contabili necessari al funzionamento dell'Associazione. Egli incassa tutte le somme da chiunque dovute all'Associazione ed effettua tutti i pagamenti conseguenti a delibere del Consiglio. Egli depositerà fondi a nome e per conto dell'Associazione in un conto corrente acceso presso una o più banche scelte dal Consiglio. Per ogni prelevamento è sufficiente la firma singola del Tesoriere o del Presidente.

SEGRETARIO

Articolo 15

Il Segretario scelto dal Consiglio anche fra i non Soci per la durata in carica del Consiglio redige il verbale delle assemblee dei Soci e delle riunioni del Consiglio, ne conserva regolarmente i registri e cura la tenuta degli altri libri dell'Associazione e dei verbali delle Commissioni Permanenti. Al Segretario spetta il compito di dare esecuzione concreta a tutte le delibere del Consiglio e svolgere inoltre tutte quelle mansioni che il Presidente o i membri del Consiglio gli affidano.

REVISORI DEI CONTI

Articolo 16

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da un supplente, eletti dall'Assemblea tra i Soci. Il mandato dura due anni ed è rinnovabile. Esso ha il compito di controllare in qualsiasi momento, la situazione contabile ed amministrativa dell'Associazione nonché di esaminare e vagliare, con relazione scritta, il bilancio proposto dal Consiglio.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 17

L'anno Sociale e l'anno finanziario decorrono dal 1° Gennaio al 31 Dicembre. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la sede del Club nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 17 bis

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

PERSONALE DIPENDENTE E CONSULENTI

Articolo 18

Per lo svolgimento delle attività programmate, il Consiglio Direttivo può assumere personale stipendiato, stabilendo le mansioni ed il compenso. Potrà altresì avvalersi di consulenze di professionisti.

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 19

In caso di scioglimento, verrà nominato un liquidatore, che provvederà alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di

pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 20

L'Associazione sarà retta dalle leggi dell'ordinamento italiano, che si applicheranno per tutto quanto non previsto nel presente Statuto.
